

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA (PROVINCIA DI GROSSETO)

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 22 del 29/05/2008

ARTICOLO 1 -OGGETTO E FINALITÀ

- 1. Il presente regolamento disciplina l'adozione da parte di privati dei cani randagi catturati nel territorio comunale ed ospitati presso canili convenzionati e/o comunali allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, di prevenire i danni che i cani randagi possono causare alle attività economiche del nostro territorio e, non ultimo, di garantire il benessere animale.
- 2. Il Comune di Magliano in Toscana intende affrontare il fenomeno del randagismo e dell'abbandono animale unitamente all'impegno in campo sociale incentivando l'affidamento di cani randagi attraverso l'erogazione di contributi per sostenere l'adozione a distanza di minori dei paesi più poveri del mondo.

ARTICOLO 2- DOMANDA DI AFFIDAMENTO

1. I soggetti residenti e non residenti nel Comune di Magliano in Toscana e le associazioni di volontariato dedite alla tutela degli animali di affezione, tramite il loro legale rappresentante, disponibili a ricevere in affidamento un cane randagio abbandonato o rimasto privo del proprietario rinvenuto sul territorio comunale, dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Magliano in Toscana, settore tecnico lavori pubblici, con la quale ne richiedono l'affidamento.

ARTICOLO 3 - AFFIDAMENTO

- 1. L'istanza potrà essere accolta ad esclusione dei casi in cui risultino, a carico del richiedente, precedenti episodi di maltrattamenti di animali.
- 2. Verrà disposto l'affido:
- a) In forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento. In questo caso l'affidatario si dovrà impegnare a restituire l'animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini
- b) In forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale.
- 3.In ambedue i casi l'affido è disposto mediante compilazione della scheda di affido cani randagi redatta secondo il modello allegato al D. M. Sanità del 14.10.1996.
- 4. Prima della consegna al privato richiedente, il cane sarà sottoposto, a carico del Comune, a un controllo sanitario al fine di valutare la presenza di eventuali zoonosi e di garantire lo stato di salute dell'animale tramite interventi terapeutici e/o profilattici che si rendessero necessari
- 5. Il cane adottato diviene di proprietà dell' adottante, il quale sarà registrato all' anagrafe canina quale proprietario e sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente per chi detiene un cane.

ARTICOLO 4 - MANTENIMENTO DELL'ANIMALE

- 1. L'affidatario si impegna a mantenere l'animale affidatogli in buone condizioni presso la propria residenza o ad altro domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione al servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. dove il cane è stato registrato e al Comune.
- 2. Si impegna altresì a dichiarare allo stesso servizio ed al Comune lo smarrimento o il decesso dell'animale e a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari predisposti dal Comune.

ARTICOLO 5 - INCENTIVI

1. L'Amministrazione Comunale per ogni cane dato in affidamento si impegna a pagare la somma annua massima di € 400,00 quale quota per il sostegno a distanza di un minore dei paesi più poveri del mondo.

- 2. Il contributo verrà erogato per cinque anni a favore dell'associazione individuata dal Comune o indicata dall'affidatario con decorrenza dal termine di cui all'art 3, comma 2 lett. b).
- 3. Il versamento sarà effettuato dal Comune a nome dell'affidatario che da quel momento inizierà il rapporto/relazione con il minore con il minore adottato a distanza.
- 4. La durata quinquennale dell'erogazione del contributo di cui al precedente comma 2 non muterà a seguito di decesso del cane.

ARTICOLO 6 - CONTROLLI PERIODICI

1. Il Comune darà corso a sua discrezione a controlli periodici atti a verificare il corretto mantenimento degli animali, avvalendosi dei competenti organi di controllo, al fine di accertare il loro corretto trattamento, anche sul piano alimentare e veterinario.

ARTICOLO 7 - INADEMPIENZE

1. In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, l'affidatario è tenuto alla restituzione di quanto erogato dal Comune ai sensi del precedente articolo, fermo restando le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'applicazione delle disposizione emanate con Deliberazione della Giunta Municipale n. 180 del 17.06.1998.